

Legge regionale 16 agosto 1982 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 10/09/1982

Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

Art. 7

Le disposizioni di cui all' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come interpretate con il precedente articolo 6, si applicano anche per il completamento degli immobili, già del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi che, alla data di entrata in vigore del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, pur iniziati, si trovavano in sospensione dei lavori per effetto della risoluzione dei contratti con le ditte appaltatrici.